



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N° 63 DEL 3.1.MAG. 2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, abbandonati su di area ubicata in Vicinale Santa Maria a Cubito, riportata in Catasto al Foglio 4, particella 237. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti. INTEGRAZIONE ORDINANZA N°48 del 17 maggio 2017.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il D. Lgs. 152 del. 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 192 recita:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.*
4. *Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di eliminare la situazione di rischio, provocata dalla presenza di rifiuti, mediante l'attuazione di specifici interventi di bonifica attraverso il risanamento dell'area e consistente nell'accurata rimozione dei rifiuti e loro successivo smaltimento, come previsto dal comma 3, art.192 del D.Lgs. n°152/2006

RITENUTO configurarsi nella fattispecie in esame l'ipotesi prevista dall' art. 192, comma 1 e 3, del D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che la violazione ivi prevista è imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°78610 del 26.10.2016, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidava il sig. Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4, proprietario del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Santa Maria a Cubito, censito in Catasto al foglio 4, particelle n°237, alla rimozione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da ingombranti, rifiuti urbani indifferenziati, imballaggi di plastica carta e cartoni;

Ritenuto di non poter accogliere la nota difensiva dei sopra citati proprietari assunta al protocollo generale dell'Ente al n°87315 del 24.11.2016 con la quale si chiedeva annullamento del procedimento in quanto:

1. la suddetta strada non risulta essere pubblica o ad uso pubblico bensì privata, trattandosi di vie costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latitanti serviti da quei medesimi passaggi, che gli stessi aprono e mantengono per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione ossia è stata formata mediante dei conferimenti di suolo (cosiddetto *collatio agrorum privatorum*) dei vari proprietari in modo da fondare una comunione ("*communio incidens*"), per la quale il godimento della strada non è "*iure servitutis*" ma "*iure proprietatis*" e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "*pro indiviso*". Per tali strade non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge e mai esercitata nel caso di specie dal Comune, né con atti diretti né con atti indiretti;
2. la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, assenti per il caso di specie, quali:
 1. "*dimensioni, struttura e condizioni tali da consentire il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate all'appartenenza ad un gruppo territoriale*"; Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato affinché la servitù di uso pubblico possa dirsi sorta occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Sez. V, 14 febbraio 2012 n. 728; in senso conforme: Sez. IV, 15 maggio 2012, n. 2760; Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6242, quest'ultima citata dall'appellante). L'indirizzo ora citato è perfettamente conforme a quello della Cassazione, nel quale ha da ultimo ribadito che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa (Sez. II, sentenza del 10 gennaio 2011, n. 333), *nonché*
 2. "*la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via*". Nel caso di specie, ovunque, le caratteristiche geometriche, strutturali e funzionali della sezione non rispettano le condizioni minime previste dalle norme vigenti in materia; *ed infine*
 3. "*un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile*", (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991). Non vale a tale scopo nemmeno l'eventuale iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico in quanto la stessa non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Infatti, per qualificare una strada come "ad uso pubblico" si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202, secondo cui: «*Ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione della stessa nell'elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un'efficacia*

presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile».

3. la mancanza dei requisiti di pubblica utilità non giustificano alcun intervento da parte del comune, nemmeno con riguardo al concorso delle spese di manutenzione, essendo la strada in questione esclusa dal campo di applicazione dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n.° 126

PRESO ATTO che non risulta ottemperata la diffida come da verbale di sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale-Polizia Ambientale, assunto al protocollo generale dell'Ente al n°26187 del 29.3.2017

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa ai proprietari dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.**

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il **D.Lgs. 267/2000**
- gli **artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006** e s.m.i.

INTEGRA L'ORDINANZA SINDACALE N°48 DEL 17 MAGGIO 2017 ED ORDINA

per i motivi espressi in narrativa di non poter accogliere la nota difensiva dei sopra citati proprietari assunta al protocollo generale dell'Ente al n°87315 del 24.11.2016 con la quale si chiedeva annullamento del procedimento protocollo n°78610 del 26.10.2016, al sig. Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4, proprietario del terreno sito in Giugliano in Campania in Vicinale Santa Maria a Cubito, censito in Catasto al foglio 4, particelle n°237, **di procedere:**

1. **a proprie cure e spese** entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, a :

- **bonificare tramite rimozione e successivo smaltimento di tutti i materiali** presenti nell'area di cui in oggetto,.

Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire tale materiale iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese

Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.**

2. alla messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione,
- nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

la **notifica** della presente Ordinanza al sig. . Cipolletta Biagio, nato a Napoli il 19.5.1970 e residente a Giugliano in Campania(NA), in via Sant'Alessio n°4
di **trasmettere copia** della presente:

- 1)Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli
 - 2)Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti,1 – 80143 Napoli;
 - 3)Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
 - 4)Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
 - 5)A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
 - 6)ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
 - 7)Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
 - 8)Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
 - 9)Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

